



COMUNE DI PALERMO
Area AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti

**Capitolato Speciale d'Oneri per la fornitura di una scala a pioli in alluminio con gabbia di protezione, presso il Museo Pitrè.
Importo a base d'asta € 3.000,00 oltre IVA**

Art. 1)

Oggetto e Descrizione

Fornitura di una scala a pioli presso il Museo Pitrè secondo l'elaborato grafico di cui all'**Allegato A** e secondo le seguenti caratteristiche:

scala fissa a pioli in alluminio – dotata di omologazione.

requisiti normativi: art. 113 del D.Lgs 81/08;

Dimensioni:

altezza scala - m 6,20

gabbia di protezione – m 4.00

parapetto - m 1.00

Caratteristiche:

montanti verticali da fissare a muro con zanche in acciaio zincato, quest'ultime da posizionare ad una distanza massima di m 2 (indipendenti e smontabili)

distanza minima regolamentale, tra piolo e muro, di cm 15

modulo terminale con doppio corrimano su entrambi i lati e uscita allargata di cm 60 per favorire un comodo passaggio

carico minimo che deve sopportare la scala, per ogni 2 m lineari, kg 150

pioli quadrati antiscivolo in alluminio mm 30x30 posizionati ad un passo regolare compreso tra mm 250 e 300

larghezza interna scala non inferiore a mm 400

diametro arco della gabbia di protezione non inferiore a mm 600

porta in lamiera di alluminio liscia con cerniere (apribile ad anta) e chiudibile con lucchetto, completa di telaio a griglia antintrusione.

Documentazione richiesta:

garanzia non inferiore ad anni 5

omologazione rilasciata da Ente preposto

Art. 2)

Termini di consegna

La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordinativo, emesso dall'**Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti**.

I beni forniti saranno sottoposti a verifica di conformità da parte di tecnici interni all'Amministrazione appositamente incaricati e qualora venissero riscontrate difformità rispetto alle descrizioni del presente C.S.O., l'Amministrazione inviterà la ditta aggiudicataria ad integrare e/o sostituire la fornitura, fissando un termine non superiore a giorni 15 solari per l'adempimento, fermo restando l'applicazione della prevista penalità.

Art. 3)

Sospensione dell'esecuzione del contratto

Si applica, in materia, l'**articolo 308** del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4)

Penalità

Ove nel termine prescritto la Ditta non proceda all'esecuzione della fornitura, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 5)

Obblighi della Ditta

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

Art. 6)

Risoluzione del contratto

Si applicheranno, comunque, le disposizioni previste dagli articoli da 135 a 140 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Al fine del computo del ritardo di consegna, non si terrà conto del periodo 20 dicembre – 8 gennaio nonché dell'intero mese di agosto.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

In caso di decesso dell'appaltatore, l'Amministrazione ha la facoltà di continuare il contratto con gli eredi o di recedere ai sensi dell'art. 1674 del Codice Civile.

L'Amministrazione risolverà il contratto in caso di fallimento dell'appaltatore.

In caso di risoluzione si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 7)

Obblighi sulla sicurezza

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 8)

D.U.V.R.I.

Il committente non ha provveduto alla redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non esistono rischi da interferenza fra l'attività lavorativa del committente e quella dell'impresa appaltatrice.

L'importo degli oneri della sicurezza, pertanto, è pari a zero.

Art. 9)

Fatturazione

La fatturazione avverrà in base al prezzo di aggiudicazione a seguito dell'ordinativo di fornitura ed a consegna ultimata, la stessa dovrà essere intestata a **“Comune di Palermo – Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti – Via Roma 209 ”**.

Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, montaggio etc..).

Il prezzo (IVA esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura.

Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.

Art. 10)
Pagamento

I pagamenti avverranno, a mezzo bonifico bancario e/o postale in conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria, entro i vigenti termini di legge.

Non si procederà ai pagamenti nelle ipotesi previste dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, recante “ **Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**”.

Art. 11)
Sub - appalto

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto (o dell'appalto) e con le modalità di cui all'articolo 118 del “ Codice dei contratti” e dell'articolo 170, comma 3, periodo 1 e 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 12)
Variatione della fornitura

La fornitura potrà aumentare o diminuire, rispetto all'importo massimo previsto, in misura non superiore al 20% (venti per cento), senza dar luogo a variazione dei prezzi dei prodotti, e nei limiti di cui all'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Art. 13)
Finanziamento

Il finanziamento della spesa necessaria per l'acquisto dei beni previsti nella presente gara avverrà tramite l'utilizzo di fondi del Bilancio comunale.

Tutte le comunicazioni ufficiali avranno luogo mediante raccomandata A/R, trasmissione fax o trasmissione e-mail.

Art. 14)
Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria deve garantire che il personale utilizzato per la fornitura sia adeguatamente qualificato e protetto dai rischi antinfortunistici come da vigente normativa di sicurezza sul lavoro.

Art. 15)
Norme di rinvio e Controversie

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale valgono le norme di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Palermo.

La Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Palermo.